



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
25/03/2022 U-nd/2929/2022



Al RUP arch. Alessandra Bignotti
opere.pubbliche@legnano.org

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano
ordine.milano@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°3509653 – “Individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, così come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modifiche, dalla l. 108/2021, per l’affidamento del servizio tecnico relativo alla direzione lavori e contabilità, riguardanti la concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., del servizio di illuminazione pubblica nel comune di legnano”*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all’art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, **aveva precisato** che:

- al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali errori di

impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.


In particolare, si richiedono chiarimenti in merito alla mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera, nonostante i riferimenti alle categorie ID impiantistiche e strutturali. L'omessa applicazione di una ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Ing. Roberto Faiella
Roberto.faiella@comune.roma.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
25/03/2022 U-nd/2934/2022



Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
di Roma
protocollo@pec.ording.roma.it

Oggetto: *Pratica CNI n°3511704 – “Manifestazione di Interesse finalizzata alla ricerca di Operatori Economici da invitare alle procedure di affidamento di servizi di Architettura e Ingegneria, ai sensi dell’art. N. 1, c. 2, lett. A) della L. 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. N. 77/2021 convertito in L. N. 108/2021, da svolgersi mediante la piattaforma Telematica S.U.A.F.F. - Tuttofare, per attività di progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, nell’ambito dell’appalto lavori relativo alla Realizzazione copertura e messa a norma del mercato Borgo Ticino”*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all’art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri”** (D.M. 17 giugno 2016) **per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, **aveva precisato** che:

- al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi

corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

In particolare, si richiedono chiarimenti in merito alla mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera, nonostante i riferimenti alle categorie ID impiantistiche e strutturali. L'omessa applicazione di una ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.


Infine, è opportuno segnalare che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. n. 120/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», come prorogato dall'art. 51 della l. 29 luglio 2021, n. 108, nel caso di applicazione, quale criterio di aggiudicazione, del minor prezzo, è obbligatorio procedere all'esclusione automatica delle offerte che appaiono anomale, qualora ne siano pervenute in numero pari o superiore a 5. Nel caso di specie, tuttavia, nonostante venga utilizzata la definizione puramente formale di affidamento diretto, l'amministrazione sta, in sostanza, utilizzando una procedura negoziata. Si chiede, pertanto, di applicare quanto disposto dalla citata legge n. 120/2020 in merito all'esclusione automatica.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)






CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Al RUP Ing. Gaetano Alvano
Gaetano.alvano@provincia.enna.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
24/03/2022 U-nd/2864/2022



Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Enna
ordine.enna@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°3512019 - "Riammagliamento rete viaria e ripristino tratti in frana della sp 116 ex s.b. i Centuripe bivio ss 192 (vignale muglia) - e. 2.000.000,00 linea 7.4.1 del po fesr 2014-2020 - servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a prestazioni di studio geologico, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione".*

Spett.le Responsabile,

occorre, preliminarmente specificare che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la progettazione delle opere pubbliche è articolata in tre fasi distinte caratterizzate da un sempre maggiore grado di definizione e di dettaglio. Tale ripartizione è finalizzata, essenzialmente, a evitare che, in corso di realizzazione delle opere i costi dell'opera possano lievitare o addirittura divenire incontrollabili, a causa di una eccessiva approssimazione della progettazione sulla base della quale è stata eseguita la stima degli oneri. La normativa, ai sensi del comma 4, consente, pertanto, "l'omissione" di alcuni livelli di progettazione, ma a condizione che il livello successivo "contenga tutti gli elementi previsti per quello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione". Nello specifico, quindi, ogni approfondimento successivo si basa sul precedente, lo comprende e lo integra per far sì che il percorso progettuale globale si sviluppi fino al suo compimento massimo che si realizza con il progetto esecutivo. Ne deriva che la stazione appaltante, per soddisfare gli adempimenti richiesti dalla norma, è onerata della pubblicazione dell'elenco dettagliato delle prestazioni richieste relative ai singoli livelli di progettazione. Possono essere escluse dal summenzionato elenco solo quelle prestazioni già eseguite, approvate e rese disponibili dall'amministrazione precedente a tutti i concorrenti. Di conseguenza, la mancata indicazione delle citate aliquote non può ritenersi idonea ad evitare una superflua duplicazione, ma, al contrario, rappresenta

un'omissione di elementi fondamentali del processo di progettazione che raggiunge il suo compimento con la corrispondenza delle medesime aliquote nel progetto esecutivo. Per questo motivo, non tenere in considerazione dette prestazioni nella fase di determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta, di fatto determina una sottostima dello stesso in difformità da quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 23, nonché una violazione del principio dell'equo compenso. Del resto, seppur la ratio della disposizione emanata dal legislatore è chiara nel consentire l'omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, tuttavia, non consente che il costo della prestazione professionale comprensiva di tutti i tre i livelli sia pari solo a quella prevista per la fase esecutiva.

Ad ulteriore conferma di quanto esposto si rappresenta che anche l'Anac, con delibera n. 31 del 26 gennaio 2022 ha chiarito che: *"in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d'asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omissivo"*.

Inoltre, come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri"** (D.M. 17 giugno 2016) **per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo **non risulta coincidere** con l'importo calcolato secondo detti parametri, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.tuttoingegnere.it).


Nello specifico, risulta omissa l'indicazione delle seguenti prestazioni del livello progettuale definitivo: QbII.01,3,5.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.